

DL 96/2025 EVENTI SPORTIVI: POCO SPORT MOLTA OCCUPAZIONE DI POLTRONE DA PARTE DEL GOVERNO

BREVE AGGIORNAMENTO SULLA SECONDA LETTURA CAMERA

Dopo essere stato approvato dalla Camera in data **29 luglio 2025**, come di seguito riportato, il disegno di legge per la conversione del decreto-legge n. 96 del 2025, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni in materia di sport, è stato **approvato dal Senato con modificazioni** nella seduta del 4 agosto. Il disegno di legge è stato, quindi, **trasmesso nuovamente alla Camera** e approvato in **via definitiva** nella seduta del **5 agosto 2025**, con 153 sì, 85 no e 6 astenuti.

Anche in questo caso il **PD ha votato contro**.

Questa **seconda lettura** Camera si è resa necessaria per **l'incapacità della maggioranza e del governo di procedere in maniera ordinata**. La sete di potere, la volontà di non confrontarsi nel merito con le opposizioni, l'abuso sistematico della decretazione d'urgenza, hanno portato il centrodestra a continue correzioni e ripensamenti. Costretto all'ennesima giravolta, dopo che alcune norme – ampiamente criticate durante il dibattito parlamentare anche dal PD e dalle altre opposizioni – erano finite sotto la lente del Quirinale. Nonostante in un primo momento il Ministro Abodi abbia addirittura tentato di difendere l'indifendibile, alla fine la maggioranza di centrodestra ha dovuto apportare alcune correzioni.

Come evidenziato da **Mauro Berruto** [in dichiarazione di voto](#) “il percorso parlamentare è stato **un caos**. Commissioni convocate e sconvocate, modifiche, emendamenti, subemendamenti dell'ultimo minuto, anche notturni, prove di forza, posizionamenti di potere: **un braccio di ferro giocato sulla pelle dello sport, qui e al Senato**”.

In primo luogo è stato cancellato l'articolo 9-quater, il quale disponeva che, nei casi di concessione di un **contributo**, da parte dell'amministrazione centrale, in misura **superiore a 5 milioni** di euro a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, la **Presidenza del Consiglio** dei ministri dovesse indicare la società Sport e salute S.p.a. per la gestione e l'organizzazione dell'evento. Si prevedeva inoltre che, nel caso di concessione del contributo, **l'Autorità politica potesse prevedere** che l'organizzatore dell'evento si avvallesse delle procedure e delle norme che regolano le modalità di selezione e reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica.

In secondo luogo, il Senato è intervenuto sull'articolo 11, comma 1, lettera a, recante disposizioni in materia di Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, modificando alcune delle norme introdotte dalla Camera in prima lettura.

Nell'esprimere nuovamente [il voto contrario del PD](#) a questo provvedimento, **Mauro Berruto** ha detto che "il filo rosso è chiaro: **centralizzare, nominare, controllare**, a scapito della democrazia, dei territori e dei valori dello sport. Noi crediamo nello sport come bene pubblico, non come **bottino politico**; nello sport che unisce, che nasce dal basso, che include; nello sport che onora il valore educativo e sociale menzionato nell'articolo 33 della Costituzione, non che lo calpesta. **Non voteremo mai un testo che scambia medaglie con nomine**, o che baratta la passione di un Paese con la **fame di potere** di pochi".

A SEGUIRE IL COMMENTO AL DECRETO-LEGGE IN PRIMA LETTURA CAMERA

Con 168 voti favorevoli, 109 contrari e 6 astenuti, **la Camera ha approvato** il decreto-legge n.96 del 2025, contenente disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo **svolgimento di grandi eventi sportivi**, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport.

Un provvedimento che sulla **carta avrebbe dovuto garantire lo svolgimento di grandi eventi sportivi**, di rilevanza internazionale, che interesseranno l'Italia nei prossimi mesi e anni. Tra gli altri, i Giochi olimpici e paralimpici invernali di **Milano-Cortina 2026**, i **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026**, le **finali ATP di Torino**, l'**America's Cup di Napoli 2027**.

Manifestazioni di prestigio, e allo stesso tempo occasioni straordinarie per valorizzare il nostro Paese dal punto di vista culturale, turistico, sociale, **se gestite con visione, equità e trasparenza**.

Qualità che purtroppo mancano a questo decreto-legge, il quale in realtà ha poco a che fare con lo sport, impegnato, più che altro, a soddisfare **la voracità del governo rispetto all'occupazione di poltrone**, spazi e potere nel mondo dello sport.

Per queste ragioni il **Partito Democratico ha votato contro**.

Le **principali critiche del PD** si sono concentrate sull'aumento dei componenti nella governance della fondazione Milano-Cortina, sul fatto che la governance dell'America's Cup non preveda la rappresentanza della Regione Campania, sull'attacco alla governance delle ATP finals che ha messo seriamente a rischio l'assegnazione del torneo all'Italia.

E ancora, **grave** la decisione di **finanziare** la doverosa **sicurezza** dei Giochi Olimpici **prelevando**, però, **le risorse non riassegnate dal Fondo** di rotazione per le **vittime di mafia**, usura, racket e orfani di femminicidio.

Le proposte del PD di trovare quei soldi da altri fondi sono state tutte bocciate dalla maggioranza di centrodestra.

Giudicata positivamente, invece, l'approvazione di un emendamento del PD per garantire **l'equilibrio di genere** all'interno delle governance dei grandi eventi sportivi. Insufficiente però, da sola, a modificare il giudizio complessivo sul provvedimento.

Durante la sua [dichiarazione di voto](#), **Mauro Berruto** ha detto che **“Non stiamo con chi usa lo sport per occupare spazi di potere, incarichi, consulenze e poltrone. Non stiamo con chi, rapacemente, considera lo sport un feudo, terra di conquista elettorale, filiera di interessi e di consenso politico. Non stiamo, tuttavia, nemmeno con i micropoteri che da decenni dominano molte federazioni sportive, (...) non stiamo con chi vuole fare dello sport un boccone dell'autonomia sportiva, (...) non stiamo con la gerontocrazia delle federazioni, dove le donne continuano a essere escluse dai ruoli apicali, (...) non stiamo con enti di promozione sportiva diventati organi di partito, né con enti pubblici usati come centro di collocamento per amici. (...) Noi stiamo con quella moltitudine di persone che apre tutti i pomeriggi una palestra in un quartiere difficile, allena ragazze e ragazzi, insegna loro la bellezza della fatica, del rispetto delle regole e costruisce comunità, crea valore per il nostro Paese e ha la nausea delle lotte per una poltrona in più, ha la nausea della demolizione della rappresentazione democratica nelle federazioni. (...) Questo decreto, Ministro, non parla di sport, ma solo del vostro modo di esercitare il potere”**.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo “Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport” [AC 2488](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla VII Commissione Cultura.

SINTESI DELL’ARTICOLATO

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO-CORTINA 2026»

Assegnazione delle frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (art. 1, co. da 1 a 3)

L’articolo 1, commi 1-3, dispone che l’assegnazione e l’uso delle frequenze per la **trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali “Milano-Cortina 2026”** siano rilasciate a titolo gratuito (comma 1) e che i provvedimenti di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano esenti dall’imposta di bollo (comma 2).

Il comma 3 reca delle autorizzazioni di spesa per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze, nonché per l’acquisto dei materiali e delle apparecchiature necessarie al loro utilizzo.

Messa a disposizione degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (art. 1, co. 4)

L'articolo 1, comma 4, prevede che **le risorse del Fondo unico** a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano possano essere **destinate** all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la messa a disposizione **degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»** per eventi ritenuti di interesse pubblico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.

Durante l'esame in Assemblea sono inoltre **stati aggiunti i commi:**

4-bis: stabilisce che per garantire la funzionalità dell'opera «Arena Pala Italia S. Giulia» per lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, quale impianto di interesse pubblico di rilevanza statale necessario per l'evento, il Comune di Milano, d'intesa con la Regione Lombardia, è autorizzato a riconoscere i contributi economici a copertura dei costi per gli oneri di servizio pubblico. A tal fine è autorizzato a favore del Comune di Milano un contributo pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025.

4-ter: prevede che il Comune di Milano, d'intesa con la Regione Lombardia, eroga le risorse di cui al comma 4-bis al soggetto responsabile per la realizzazione e messa a disposizione dell'opera, previo rilascio di **adeguate garanzie** per il rispetto delle obbligazioni di cui al medesimo comma 4-bis da parte del soggetto stesso, relative anche a specifici termini temporali di consegna dell'opera alla Fondazione Milano Cortina 2026.

4-quater: agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2025, si **provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale** di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (art. 2)

L'articolo 2 stanziava risorse pari a **30 milioni di euro per assicurare misure di sicurezza e soccorso pubblico** durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di «Milano-Cortina 2026»

Potenziamento delle misure di sicurezza e logistiche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (art 3)

L'articolo 3, al comma 1, contiene una **autorizzazione di spesa a favore del Ministero della Difesa** pari ad euro **13.009.239**, per il 2025, al fine di garantire il necessario supporto logistico e operativo da parte delle Forze armate; a tali fini, il comma 1-bis autorizza il Ministero della Difesa ad operare avvalendosi dei **poteri previsti per i Commissari straordinari** e, dunque, potendo derogare alle disposizioni in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto di principi e limiti fondamentali, così come previsto dall'articolo 4, comma 3 del decreto legge n. 32 del 2019 (c.d. "decreto sbloccacantieri").

Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.

Rafforzamento delle misure di cybersicurezza connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali «Milano-Cortina 2026» (art. 3-bis)

L'articolo 3-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza la spesa **2,8 milioni di euro per il 2025 in favore dell'Agencia per la cybersicurezza nazionale (ACN)** al fine di rafforzare la sicurezza cibernetica in occasione delle Olimpiadi di «Milano-Cortina 2026».

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano-Cortina 2026» (art. 4, co. 1)

L'articolo 4, al comma 1, stabilisce che alle **assunzioni di personale** effettuate dalla Fondazione Milano-Cortina 2026 per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

Trattamento economico del direttore generale e amministratore delegato della società Infrastrutture «Milano-Cortina 2026» (art. 4, co. 1-bis)

Il comma 1-*bis* dell'articolo 4, introdotto in sede referente, con riferimento alla società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.a., stabilisce che il **cumulo delle retribuzioni** e dei compensi riconosciuti per l'incarico di amministratore delegato e di direttore generale **non può superare**, quale parametro massimo di riferimento, il **trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione**.

Disposizioni concernenti la composizione del consiglio di amministrazione della Fondazione Milano-Cortina 2026 (art. 4, co. 1-ter)

Il comma 1-*ter* dell'articolo 4, introdotto in sede referente, modifica la disciplina riguardante la **composizione del consiglio di amministrazione** della Fondazione Milano-Cortina 2026.

In particolare: **umentando il numero di membri complessivi** dagli attuali 14 fino ad un massimo di 18; aumentando il numero dei membri nominati da CONI e CIP dagli attuali 5 fino ad un massimo di 7; introducendo fino a 2 membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

Obblighi di trasparenza per la Fondazione Milano-Cortina (art. 4-bis)

Aggiunto durante il dibattito in Aula, l'articolo 4-*bis* dispone che in capo alla Fondazione Milano Cortina restano **fermi gli obblighi di pubblicazione** stabiliti dalle disposizioni internazionali.

Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (art. 5)

L'articolo 5, modificato in sede referente, prevede la **nomina**, con apposito DPCM, di un **Commissario straordinario** quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Il Commissario è incaricato di proporre **uno o più programmi dettagliati** di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive è previsto il trasferimento al Commissario, per l'anno 2025, di risorse finanziarie per **un importo massimo di circa 228,2 milioni di euro** (comma 3) e di eventuali ulteriori risorse (comma 5).

Le risorse previste dal comma 3 sono **incrementate di 100 milioni** di euro per il 2025 (comma 6). Sono inoltre disciplinati i **poteri, la durata e il compenso** del Commissario (commi 3 e 4) ed è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8).

Ulteriori disposizioni riguardano la copertura degli oneri e la presentazione da parte del Commissario di una relazione trimestrale (comma 5), nonché la gestione delle controversie relative agli atti del Commissario (comma 7). In sede referente è stato introdotto un comma *2-bis*, in base al quale i poteri commissariali non possono essere esercitati in deroga alle normative vigenti in materia di digitalizzazione e modellazione informativa per l'edilizia (BIM). Sono stati inoltre integrati il comma 5, al fine di ampliare i contenuti della relazione del Commissario e prevederne la pubblicazione, e il comma 8, al fine di stabilire che alla rendicontazione delle risorse della succitata contabilità speciale dev'essere data tempestiva e adeguata pubblicità.

Disposizioni in materia di giustizia sportiva e di contrasto alle pratiche di manipolazione fraudolenta degli eventi sportivi (art. 6)

L'articolo 6, modificato in sede referente, innova la disciplina riguardante il **contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite**, prevedendo un regime di **scambio di informazioni** e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA «AMERICA'S CUP-NAPOLI 2027», E ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

Svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027» (art. 7, co. 1, 2, 5 e 6)

L'articolo 7 comma 1 stabilisce che alla **Società Sport e Salute Spa**, in qualità di **soggetto attuatore** della trentottesima edizione della "America's Cup- Napoli 2027", sono **affidate l'organizzazione e tutte le attività** funzionali alla realizzazione dell'evento.

Il comma 2 reca la composizione del **comitato tecnico** di gestione dell'America's Cup. I commi 5 e 6 recano le disposizioni finanziarie.

Il comma 5 indica che gli **oneri** relativi all'attuazione dell'evento ammontano ad euro **7.500.000 per l'anno 2025**, e dispone la relativa copertura. Il comma 6 autorizza il Comune di Napoli ad applicare al proprio bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a 30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi dal 2025 al 2027.

Programmazione e realizzazione degli interventi nel SIN di Bagnoli-Coroglio necessari per la «America's Cup-Napoli 2027» (art. 7, co. 3 e 4)

L'articolo 7, commi 3 e 4 disciplina le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel **sito di interesse nazionale** (SIN) di Bagnoli Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027».

Disposizioni concernenti le aree utilizzate dall'Associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli (art. 7, co. 6-bis)

L'articolo 7, comma 6-bis, introdotto in sede referente, **proroga la durata della concessione all'Associazione polisportiva dilettantistica Circolo Ilva Bagnoli** sull'area degli insediamenti industriali che hanno definitivamente cessato la produzione in sito, fino al completamento delle operazioni di risanamento ambientale e di riacquisizione delle condizioni legali di balneabilità delle acque prospicienti.

Per il medesimo arco temporale di durata della proroga è altresì previsto l'utilizzo, da parte della stessa Associazione, delle ulteriori aree, non oggetto della concessione ed attualmente già in uso, di proprietà di Invitalia-S.p.a. L'utilizzo di tali aree è regolato da una convenzione tra l'Associazione sportiva e tale società.

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento nell'ambito della trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027» (art. 7-bis)

L'articolo 7-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, prevede la possibilità **per le istituzioni scolastiche secondarie** di secondo grado di realizzare, in collaborazione con i soggetti organizzatori della trentottesima edizione della «America's Cup-Napoli 2027» o

con altri soggetti pubblici o privati coinvolti nell'organizzazione dell'evento, **appositi percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)**.

A tal fine, si prevede la stipula di una **convenzione tra l'istituzione scolastica e il soggetto ospitante**. Inoltre, il soggetto ospitante integra il documento di valutazione dei rischi con una sezione ove sono indicati le misure di prevenzione e i dispositivi di protezione individuale previsti per gli studenti. I citati PCTO possono essere realizzati anche nell'ambito delle filiere tecnologico-professionali.

Disposizioni per la navigazione e l'immatricolazione nazionale dei prototipi sportivi nautici in vista di eventi sportivi (art. 7-ter)

L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, **modifica il Codice della nautica da diporto**, inserendovi un nuovo articolo volto a disciplinare la navigazione dei prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformità CE o certificato di classe in occasione di competizioni sportive a cui partecipano, per cui si allenano o presso cui si devono recare.

Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo-Taranto 2026 (art. 8)

L'articolo 8 destina, per l'anno 2025, al **Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei Giochi del mediterraneo di Taranto 2026**, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota **fino a 25 milioni di euro** dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata, per il 2025, in 181.506.669 euro.

Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato organizzatore possa avvalersi delle **risorse umane e strumentali della Società Sport e Salute Spa**, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel (art. 9)

L'articolo 9 stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle **Finali ATP 2026-2030 di tennis è costituito un Comitato per le finali ATP**.

La norma descrive **le funzioni, i compiti** e la composizione dell'organo.

Si prevede inoltre che la Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una **relazione consuntiva**, corredata del rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari.

Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una Commissione tecnica di gestione.

Equilibrio di genere nelle strutture organizzative degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale (art. 9.1)

Aggiunto durante il dibattito in Aula, l'articolo 9.1 stabilisce che, al fine di **promuovere l'equilibrio di genere** e garantire una rappresentanza di entrambi i generi nelle strutture di *governance* e nei comitati organizzativi degli eventi sportivi di rilievo nazionale e internazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **la composizione degli organi di indirizzo, coordinamento, gestione, vigilanza o consultazione** istituiti per l'organizzazione e la realizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali «Milano-Cortina 2026», America's Cup 2024; Giochi del Mediterraneo «Taranto 2026», ATP Finals Torino; Campionato Europeo di Calcio UEFA 2032 **e ogni altro evento sportivo** dichiarato di interesse strategico nazionale con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, **deve rispettare e garantire la presenza di entrambi i generi**.

Disposizioni per le opere necessarie al campionato europeo di calcio «UEFA 2032» e in materia di impiantistica sportiva (art. 9-bis, co. 1-4)

I commi da 1 a 4 dell'articolo 9-*bis*, introdotto in sede referente, recano la nomina di un **Commissario straordinario** per assicurare la realizzazione e il completamento delle opere necessarie allo svolgimento della fase finale del **Campionato europeo di calcio «UEFA 2032»**, e altre disposizioni a tale nomina connesse.

La norma in esame, oltre a regolamentare la nomina del Commissario, ne **definisce i poteri** (anche sostitutivi e in deroga alla normativa vigente), le funzioni e i compiti, nonché il compenso e la durata dell'incarico.

Il Commissario definisce, sulla base delle iniziative dei soggetti privati promotori e in considerazione delle soluzioni definite dall'apposito Comitato interistituzionale, **uno o più piani di intervento** per l'esecuzione di opere relative alla messa a disposizione, nei tempi previsti dalla UEFA, **di stadi rispondenti ai requisiti previsti** in fase di candidatura per i Campionati di calcio «UEFA 2032».

A tal fine, **le infrastrutture sportive sono considerate di interesse strategico nazionale**.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il Commissario straordinario si avvale di una **struttura di supporto**, che opera fino alla data di cessazione del suo incarico. Egli può inoltre avvalersi del supporto tecnico-operativo della Società Sport e Salute S.p.a. e delle amministrazioni centrali e territoriali, nominando sub-commissari i sindaci nei cui territori si realizzano gli interventi infrastrutturali.

Infine, si prevede l'adozione di **specifiche norme tecniche per la sicurezza, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi**, in deroga alle procedure ordinarie, al fine di assicurare livelli di ordine e sicurezza pubblica e di sicurezza antincendi equivalente a quella prevista dalla vigente normativa tecnica.

Istituzione e gestione del Fondo Italiano per lo Sport (art. 9-bis, co. 5-15)

L'articolo 9-bis, commi 5-15, introdotto in sede referente, istituisce, presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale S.p.A. (ICSC) ed in gestione separata, **il Fondo Italiano per lo Sport**, al fine di supportare l'organizzazione **del Campionato Europeo di calcio "UEFA 2032"**, articolato in **4 sezioni**: (a) Sezione garanzie, (b) Sezione finanziamenti, (c) Sezione rafforzamento patrimoniale e (d) Sezione contributi.

Tale Fondo sostituisce i fondi attualmente vigenti in materia di finanziamento dello sport.

Si introducono delle **disposizioni ad hoc concernenti le garanzie rilasciate dal Fondo Italiano per lo Sport**, con la previsione di una garanzia dello Stato di ultima istanza in favore delle obbligazioni assunte dal Fondo a fronte delle suddette garanzie rilasciate e si definiscono i criteri e delle modalità di funzionamento del Fondo.

L'ICSC può stipulare una convenzione con la Presidenza del Consiglio o l'Autorità delegata per lo sport circa la gestione e gli oneri del Fondo Italiano per lo Sport. **Disciplina, inoltre, la governance del Fondo** affidata al Comitato di indirizzo e al Comitato di gestione.

Il Fondo Italiano per lo Sport subentra nei rapporti dei due fondi preesistenti (Fondo contributi interessi Sport e Fondo di garanzia Sport), che cessano di esistere con l'entrata in vigore dei decreti attuativi. Si dettano norme di copertura finanziaria per i due fondi. Infine, si prevede che Sport e Salute S.p.A. sia autorizzata a fornire supporto tecnico-operativo anche all'Istituto per il credito sportivo e ad altri soggetti sportivi per attuare investimenti pubblici.

ABROGATO DAL SENATO

Disposizioni per la gestione degli eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale con contribuzione statale (art. 9-ter)

L'articolo 9-ter, introdotto in sede referente, dispone che, nei casi di concessione di un contributo, da parte dell'amministrazione centrale o delle società da essa controllate non quotate in borsa, in misura **superiore a 5 milioni** di euro, a favore dell'organizzatore di un evento sportivo di rilevanza nazionale o internazionale, **la Presidenza del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata in materia di sport indica la società Sport e salute S.p.a. per la gestione** e l'organizzazione dell'evento.

I rapporti tra la predetta società e i soggetti organizzatori, titolari o contitolari dell'evento sportivo sono regolati da una **convenzione**. Si prevede inoltre che, nel caso di concessione del contributo, l'Autorità politica possa prevedere, in alternativa, che l'organizzatore dell'evento si avvalga delle procedure ad evidenza pubblica e delle norme che regolano le modalità di selezione e **reclutamento del personale previsto per le società a partecipazione pubblica**.

CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali (art. 10)

L'articolo 10, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della **disciplina relativa alla segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà** nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa.

Il comma 1, lettera a, numero 1, **innalza nuovamente dal 15 al 25 per cento** il limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere comporta l'assegnazione del colore blu quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti.

Il numero 2 modifica la disciplina relativa alle **caratteristiche delle piste innevate di slitta o slittino**, stabilendo che esse sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il numero 3 prevede che **le Regioni e le Province autonome**, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, delle piste di discesa e di fondo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.

La lettera b interviene su alcuni **requisiti tecnici delle piste di discesa**, prevedendo che esse devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento.

La lettera b-bis, introdotta in sede referente, al numero 1, **generalizza l'obbligo di indossare un casco protettivo** nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino, modificando la vigente formulazione legislativa che limita attualmente l'obbligo in questione "ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni".

Il numero 2 introduce uno **specifico trattamento sanzionatorio** per il caso di reiterazione della violazione dell'obbligo di indossare un casco protettivo.

La lettera b-ter, introdotta in sede referente, al numero 1, sopprime l'attuale previsione per cui **la presenza dei mezzi meccanici nelle piste** deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica nei soli casi di necessità e urgenza e quando essi siano adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonché al soccorso, stabilendo al numero 2 che i mezzi meccanici devono in ogni caso segnalare la loro presenza con appositi dispositivi di segnalazione luminosa e acustica in funzione e devono procedere al bordo della pista e a velocità tale da non mettere in pericolo l'incolumità altrui. Il numero 2 disciplina le condizioni alle quali i mezzi meccanici a servizio di edifici non serviti da tracciati esclusivamente ad essi riservati possono accedervi. Il numero 3 generalizza l'obbligo per gli sciatori di dare la precedenza ai mezzi meccanici e consentire la loro agevole e rapida circolazione.

Disposizioni in materia di incompatibilità dei presidenti delle società sportive dilettantistiche e in materia di Commissione indipendente (art. 11, co. 1, let. 0a e a)

L'articolo 11, alle lettere 0a e a del comma 1, apporta alcune modifiche al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e **dilettantistici**, nonché di lavoro sportivo.

La modifica apportata dalla lettera 0a, inserita in sede referente, **limita al solo presidente delle associazioni e società sportive dilettantistiche il divieto**, attualmente previsto per tutti gli amministratori di tali associazioni e società, di ricoprire qualsiasi **carica in altre società** o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.

LETTERA A MODIFICATA AL SENATO: La lettera **a** interviene sulla **disciplina della Commissione indipendente** per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la nuova figura del **Vicesegretario generale**; viene rinviato dal 1° gennaio 2025 al 1° gennaio 2026 il termine a decorrere dal quale dovrà essere assunto il personale non dirigenziale di ruolo della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo di dodici mesi, la stessa possa avvalersi di personale dirigenziale e non dirigenziale, anche ispettivo – fino a 10 unità per ciascuna federazione – **operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (Com.Te.C)**; viene previsto che la nuova Commissione possa utilizzare le piattaforme digitali in uso delle due citate Commissioni tecniche per lo svolgimento delle relative funzioni; viene disposto che una delle due unità di personale di livello dirigenziale non generale che opereranno nella Commissione possa essere nominata dalla Commissione stessa, su proposta del Segretario generale, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene rinviata dall'anno 2025 all'anno 2026 l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento; viene devoluta al giudice ordinario la competenza in ordine alle controversie relative all'obbligo di versamento del contributo che le società dovranno versare per garantire il funzionamento della Commissione; viene previsto che le federazioni sportive prevedano l'obbligo per le società sportive di inviare alla Commissione la documentazione prevista ai fini del rilascio delle licenze nazionali per la partecipazione alle competizioni.

Durata massima dei contratti sportivi subordinati e regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione degli atleti professionisti (art. 11, co. 1, lett. b e b-bis)

L'articolo 11, comma 1, alla lettera **b**, modificando l'art. 26 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, **innalza da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo**.

La lettera **b-bis** del medesimo comma 1 – introdotta in sede referente – reca un'ulteriore modifica al citato decreto legislativo n. 36 del 2021, **aggiungendo, in particolare, l'articolo 26-bis**. In virtù del nuovo art. 26-bis, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, le federazioni sportive nazionali e gli enti di promozione sportiva provvedano **all'adeguamento degli accordi collettivi vigenti alla durata massima dei contratti sportivi subordinati, pari a otto anni.**

Si prevede altresì che tali disposizioni si applichino **anche al settore dilettantistico.**

È infine stabilito che, per i contratti di atleti professionisti, le società sportive si conformano alle disposizioni delle federazioni internazionali in materia di sostenibilità finanziaria, e in particolare alle regole sull'ammortamento dei costi di acquisizione, che non possono essere superiori a cinque esercizi finanziari.

Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 12)

L'articolo 12 sostituisce il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Essa, al comma 1, ridefinisce cosa si intende per "**munizioni da guerra**" e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il **trasporto e l'uso di bossoli esplosi.**

Al comma 1-*bis*, invece, specifica che la profondità minima della marcatura deve essere di almeno 0,0762 millimetri.

Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari (art. 13)

L'articolo 13 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, un **fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi**, con una dotazione di **1 milione** di euro per il 2025.

Con norma introdotta in sede referente, si prevede inoltre che tali borse di studio possono essere destinate anche alla **copertura delle spese per il soggiorno presso i Collegi universitari di merito** (commi 1 e 2). Per le medesime finalità è attribuita altresì la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 3).

Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia (art. 14)

L'articolo 14 dispone che il Commissario straordinario di cui al DPCM del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del **nuovo Presidente dell'ACI** e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive (art. 15)

L'articolo 15 è volto ad **includere tra le fattispecie di lesioni personali** di cui all'art. 583-*quater* del codice penale quelle **cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri** o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.

Disposizioni finanziarie (art. 16)

L'articolo 16 reca la **copertura finanziaria degli oneri**, quantificati in **271.251.606 per l'anno 2025**, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

Entrata in vigore (art. 17)

L'articolo 17 regola l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

In particolare, l'unico comma di cui si compone l'articolo in commento dispone che il decreto in esame **entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana.

Iter

Prima lettura Camera

[AC 2488](#)

Prima lettura Senato

[AS 1600](#)

[Legge 8 agosto 2025, n. 119](#)

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento di grandi eventi sportivi, nonché ulteriori disposizioni urgenti in materia di sport"

[Testo Coordinato Del Decreto-Legge 30 Giugno 2025, N. 96](#)

Riepilogo del voto finale ripartito per Gruppo parlamentare			
Gruppo Parlamentare	Favorevoli	Contrari	Astenuti
APERRE	0 (0%)	0 (0%)	6 (100%)
AVS	0 (0%)	7 (100%)	0 (0%)
FDI	78 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
FI-PPE	27 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
IVICRE	0 (0%)	1 (100%)	0 (0%)
LEGA	39 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
M5S	0 (0%)	23 (100%)	0 (0%)
MISTO	4 (66,7%)	2 (33,3%)	3 (50,0%)
NM-M-C	5 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
PD-IDP	0 (0%)	52 (100%)	0 (0%)